

**CITTA' DI SPINEA**

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'  
FRA UOMINI E DONNE E LA CULTURA  
DELLA DIFFERENZA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 22.12.2010*

**Art. 1**  
**ISTITUZIONE E SEDE**

1. E istituita nel Comune di Spinea la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna e la cultura della differenza, d'ora in poi chiamata Commissione.
2. La Commissione ha sede nella residenza municipale del Comune di Spinea e si riunisce, di norma, presso la "Sala Giunta " messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

**Art. 2**  
**FINALITÀ**

1. La Commissione è un organismo permanente per la durata del mandato del Sindaco che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e della legge regionale n. 62 del 30.12.1987.
2. Finalità principale della Commissione è quella di promuovere la cultura delle pari opportunità, sensibilizzando le persone di entrambi i generi alle responsabilità familiari ed attivare gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne della città alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa della comunità.
3. La Commissione promuove e favorisce presso uomini e donne lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo, nel rapporto positivo tra le differenti generazioni, un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità.
4. La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere, dove necessarie, azioni di solidarietà, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro svolto dalle donne, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili, a sostenere progetti anti violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne.

**Art. 3**  
**FUNZIONI**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:
  - a) svolge e promuove indagini e ricerche volte a individuare e rimuovere discriminazioni e altre azioni mediante convegni, seminari, conferenze; favorire l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e tutte le iniziative in tema di discriminazione femminile;
  - b) formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
  - c) valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni generali di impiego delle donne, siano esse lavoratrici dipendenti, imprenditrici, libere professioniste e lavoratrici con contratto atipico;
  - d) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione o violazioni delle leggi di parità;
  - e) promuove progetti ed interventi volti ad estendere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nella progettazione e nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive europee;
  - f) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

**Art. 4**  
**COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA**

1. La Commissione è formata da 11 componenti
  - 3 designati dal Consiglio comunale di Spinea con la qualifica di Consiglieri del Comune di Spinea, di cui almeno 1 appartenente alla minoranza;
  - 2 rappresentanti della società civile designati dal Consiglio Comunale di Spinea;
  - 2 designati delle Associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative nel territorio comunale;
  - 2 designati delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori;

- 2 designati delle Associazioni femminili presenti nel territorio comunale.

Partecipa alle riunioni il Sindaco o l'Assessore delegato.

2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 dovranno privilegiare persone che si sono distinte in attività scientifiche, economiche, professionali, letterarie e sociali.

3. La Commissione è nominata con atto del Sindaco di Spinea e rimane in carica per tutto il tempo del mandato del Sindaco ed opera fino alla nomina della nuova Commissione.

#### **Art. 5**

##### **PRESIDENZA**

1. La Commissione elegge un Presidente e un Vice presidente scelti fra i commissari.

2. L'elezione avviene distintamente e per votazione segreta. E' eletto Presidente o Vice Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la Commissione. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuno abbia ottenuto la maggioranza necessaria, si provvede nella stessa seduta ad una terza votazione e risulterà eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

3. Spetta al Presidente:

- rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale;
- convocare la Commissione;
- presiedere le riunioni della Commissione;
- proporre l'Ordine del Giorno delle riunioni della Commissione;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione curandone l'esecuzione

4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento a qualsiasi titolo.

#### **Art. 6**

##### **FUNZIONAMENTO**

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

2. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo decida o un terzo dei componenti lo richieda al Presidente, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione delle richieste scritte.

3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenze, almeno 24 ore prima. L'invio può avvenire mediante posta elettronica se i componenti concordano con questa modalità o altra concordata tra i componenti stessi.

4. Le sedute sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti della Commissione decadono dalle nomine e seguito di due assenze consecutive e ingiustificate delle sedute.

6. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;

7. Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.

8. La Commissione, al suo interno, nomina un Segretario,

9. Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.

10. I Consiglieri Comunali nominati nella Commissione, allorché ne ricorrano i presupposti, usufruiscono dei diritti connessi al mandato rappresentativo con particolare riferimento all'art. 79,80 e 84 del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 7**

##### **RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE**

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione propone, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo dell'ente, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività

svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio la sottopone al Consiglio Comunale perché ne prenda atto nelle prima seduta utile.

#### **Art. 8**

##### **RAPPORTI DI COLLABORAZIONE**

1. Le Commissioni sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità e livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ed in particolare:

- con il Comitato per le Pari Opportunità istituito: o presso il Comune di Spinea
- con le Commissioni Pari Opportunità della Provincia di Venezia;
- con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della *Provincia di Venezia verificando ove le stesse siano state istituite;*
- con le Commissioni Regionali per le Pari Opportunità istituite presso il Consiglio Regionale *del Veneto;*
- con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e *Comuni di dimensione demografica analoga a quella del Comune di Spinea nel Veneto;*
- con gli Istituti di ricerca e le Università anche sulle base di apposite convenzioni.

#### **Art. 9**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

L'attività della Commissione e la gestione del relativo fondo fanno capo al Settore / Servizio cui fa capo l'Assessorato alle Pari Opportunità.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale e ne viene data la massima diffusione attraverso i tradizionali canali della comunicazione istituzionale attivi nella Città di Spinea.